

Allegato H.

**CAPITOLATO TECNICO  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO/ CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA IN USCITA ED IL  
RITIRO E/O CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA DA/E PER CIASCUNA STRUTTURA E/O SERVIZIO  
DELL’AZIENDA USL. CIG 9572353B94.**

**Articolo 1 - Oggetto del servizio e descrizione.**

Questa Azienda USL intende affidare in via non esclusiva il servizio di ritiro/ consegna della corrispondenza in uscita ed il ritiro e/o consegna della corrispondenza da/e per ciascuna struttura e/o servizio dell'Azienda USL.

Il presente documento disciplina, le caratteristiche minime e le modalità di resa del servizio. Il concorrente che risulterà aggiudicatario del servizio, oltre a rispettare quanto prescritto dal presente documento, si impegna ad effettuare il servizio con le caratteristiche e le modalità tutte indicate nell'offerta tecnica.

**Articolo 2 - Fabbisogno e modalità di esecuzione del servizio.**

Il servizio oggetto di affidamento ricomprende principalmente tutte le attività logistiche di ritiro/consegna della corrispondenza interna ed esterna di quest'Azienda Sanitaria.

Il servizio si svolgerà tutti i giorni feriali, sabato escluso, secondo il cronoprogramma allegato al presente documento (Allegato 1), per una percorrenza chilometrica annua che può essere stimata in circa 90.000 Chilometri.

L'azienda USL si riserva la facoltà, nel corso dell'appalto, di aumentare o di diminuire le strutture oggetto del servizio, così come, per eventuali ulteriori esigenze, potranno essere modificati i giorni e gli orari di consegna e/o ritiro presso le suddette sedi.

Di seguito viene fornita una sintetica descrizione delle varie fasi delle suddette attività, le quali devono essere intese come attività minime richieste:

**Posta in partenza:**

- Tutta la corrispondenza in partenza dovrà essere ritirata presso la sede dell'Azienda USL in Via Guerra n. 21, Perugia, secondo l'orario stabilito tra l'Ufficio Protocollo della U.S.L. e la Ditta incaricata, indicativamente tra le 13:30 e le 14:30;
- Del quantitativo della posta in partenza la ditta incaricata rilascerà giornalmente attestazione secondo le modalità indicate dalla USL 1 Umbria;
- Tutta la corrispondenza diretta a terzi dovrà essere consegnata all'Ufficio Postale di Via Mario Angeloni entro le ore 14:30, per l'affrancatura e l'inoltro al destinatario finale;
- Ritiro presso U.O. Contabilità Generale di via Guerra, 21, del plico da consegnare alla tesoreria dell'Agenzia UNICREDIT N.4 di Madonna Alta (PG) e riconsegna dell'eventuale documentazione ritirata presso l'agenzia.

**Posta interna – collegamento con i servizi:**

Collegamento con tutti i servizi indicati della USL ubicati nell'area territoriale della stessa per il ritiro e/o consegna della corrispondenza da/e per ciascuna struttura e/o servizio.

L'aggiudicatario si impegna, a richiesta dell'Azienda Sanitaria, a ritirare e/o consegnare anche plichi di piccole dimensioni.

**Articolo 3 - Durata dell'appalto.**

Il presente appalto ha durata di **anni due**, decorrenti dalla data di attivazione del servizio, così come risultante da apposito verbale sottoscritto tra il Direttore dell'Esecuzione e l'appaltatore.

Qualora, allo scadere del termine previsto dal contratto, questa Azienda sanitaria non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, la stessa Azienda si avvarrà dell'opzione di prorogare il contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. In tale ipotesi l'appaltatore resterà comunque obbligato a svolgere il predetto periodo di proroga alle condizioni tutte previste dal contratto in essere.

**Articolo 4 - Avvio d'urgenza del servizio.**

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del DL.76/2020 convertito con modifiche dalla L.120/2020 e s.m.i, l'Azienda sanitaria avrà la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata delle prestazioni anche in pendenza della stipula del contratto, all'appaltatore, che dovrà dare immediato corso alla stessa. In caso di mancata stipula/efficacia del contratto l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese per il servizio già fornito.

**Articolo 5 - Ammontare dell'appalto e variazioni quantitative.**

L'importo annuo dell'appalto ammonta ad € 70.000,00 oltre Iva, oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali pari a zero.

L'Azienda Sanitaria si riserva l'opzione, prevista dallo stesso art. 106 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, di prorogare il contratto per un periodo non superiore a mesi 6, come indicato al precedente art. 3 comma 2, per € 35.000,00 oltre IVA, da computare nella determinazione del valore globale dell'appalto.

Complessivamente pertanto il valore massimo globale del presente appalto, comprensivo dell'opzione sopra descritta, è pari ad € 175.000,00 oltre IVA.

L'Azienda sanitaria si riserva la facoltà, durante tutto il periodo contrattuale, di variare le prestazioni, in aumento od in diminuzione, nell'ambito del quinto d'obbligo, senza che l'affidatario possa per tale motivo richiedere la modifica dei prezzi contrattuali offerti ovvero la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/20106 e sim.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice.

**Articolo 6 - Revisione prezzi.**

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per il primo anno di durata contrattuale.

Il contratto, su esplicita istanza di parte, potrà essere sottoposto a revisione dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, decorso il primo anno di vigenza contrattuale, qualora si sia verificata una variazione che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.

La revisione verrà operata sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT – prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a seguito di un'apposita istruttoria, con riferimento alle prestazioni effettuate a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento dell'istanza formulata dall'appaltatore.

**Articolo 7 - Obblighi ed oneri a carico dell'aggiudicatario.**

Il servizio dovrà essere espletato dall'aggiudicatario con un numero di mezzi sufficienti a garantire quanto prescritto dal capitolato e personale idoneo opportunamente formato alla particolare natura dei servizi stessi; gli oneri derivanti, di qualsiasi natura (oneri previdenziali, assicurativi, carburanti, ecc...) sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, obblighi e oneri dell'aggiudicatario inerenti gli aspetti principali del presente appalto.

**a. Obblighi e oneri di carattere generale:**

- deve disporre di organizzazione propria e mezzi, adeguati all'espletamento dell'appalto;
- deve impegnarsi ad effettuare i servizi di trasporto in modo ineccepibile e diligente e ad assicurare la rigorosa osservanza delle condizioni previste dal presente capitolato;

- dovrà garantire un livello di prestazione adeguato, a giudizio della stazione appaltante, a garantire il rispetto degli standard fissati dalle norme;

**b. Obblighi e oneri inerenti Mezzi di trasporto e borse per trasporto corrispondenza:**

Tutti i mezzi di trasporto utilizzati per lo svolgimento del servizio, sono a carico della ditta aggiudicataria che dovrà farsi carico degli oneri di manutenzione nonché delle spese per la messa a norma degli stessi e tutte le altre spese di impiego (bollo, assicurazione, carburante ecc..).

La categoria standard europea sulle emissioni dei veicoli utilizzati nell'appalto (sia quelli in via esclusiva che sostitutivi) dovrà essere pari o inferiore ad EURO 6.

Le borse per il trasporto della corrispondenza sono messe a disposizione da questa Azienda USL; le quali, al termine del contratto, dovranno essere riconsegnate perfettamente idonee all'uso all' Azienda USL; saranno a carico dell'appaltatore i costi per eventuali reintegri delle stesse o per la fornitura di borse in aggiunta rispetto all'attuale dotazione. In tali casi l'appaltatore dovrà avere cura che le borse dallo stesso fornite siano della stessa tipologia di quelle messe a disposizione dall'Azienda USL.

**c. Obblighi e oneri inerenti il personale:**

Oltre al rispetto delle disposizione inerenti il personale, previste nel fascicolo di gara, l'aggiudicataria dell'appalto dovrà organizzare l'esecuzione del servizio, a sua cura e spese, fornendo la manodopera necessaria, l'organizzazione tecnica e quanto altro occorrente secondo le direttive impartite dal DEC.

La ditta aggiudicataria garantisce che il personale impiegato nell'espletamento del servizio sia adeguato alle necessità e sia in possesso dei requisiti necessari all'espletamento del servizio, ed agisca in ogni occasione con diligenza professionale.

Al riguardo dovrà garantire per tutta la durata del contratto la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.

La ditta aggiudicataria ed il personale da essa dipendente, operativo presso l'Azienda USL, dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dall'Azienda USL per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale della Ditta aggiudicataria.

***Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.***

L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia del lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo della garanzia.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della USL, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

L'appaltatore deve presentare a questa Azienda USL, mantenendolo costantemente aggiornato, l'elenco nominativo del personale impiegato per l'effettuazione del servizio, con indicazione della qualifica e delle

mansioni attribuite nell'ambito del servizio, recante gli estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi, con impegno a segnalare entro tre giorni ogni eventuale variazione.

L'appaltatore dovrà curare che il proprio personale:

- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegni immediatamente i beni, ritrovati all'interno dell'Azienda, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che dovrà consegnarli al personale dell'Azienda;
- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- rispetti il divieto di fumare;
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati dal fornitore con l'Azienda.

L'appaltatore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio. Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Azienda USL, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

L'appaltatore si impegna a sostituire, su richiesta dell'Azienda USL o di propria iniziativa, quelle persone che siano motivo di lagnanze da parte dell'Azienda USL.

Tutto il personale impiegato dal fornitore dovrà essere formato sui seguenti argomenti:

- Prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera;
- Modalità di esecuzione del servizio;
- Procedure e sistemi di autocontrollo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 e 5 bis del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la USL, tramite il responsabile unico del procedimento della fase di esecuzione trattiene dal pagamento di quanto dovuto al fornitore, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0.50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'adozione del certificato di regolare esecuzione del servizio, previo rilascio del DURC.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico per procedimento per la fase dell'esecuzione invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la USL paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

#### **Articolo 9 - Assicurazione.**

L'azienda sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio od altro, che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio specificatamente affidato alla ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario risponderà, pertanto, pienamente per gli eventuali danni a persone e/o cose che potessero comunque accadere nel corso delle fasi di espletamento del servizio di sua competenza. Inoltre la ditta sarà comunque responsabile di eventuali danni a persone o cose derivanti da prestazioni non effettuate correttamente.

A tal fine, la ditta aggiudicataria dovrà stipulare specifica ed apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con un massimale unico non inferiore ad € 2.000.000,00 e che dovrà essere presentata prima dell'inizio dell'appalto.

Non saranno accettate polizze generiche di cui l'impresa sia già in possesso per lo svolgimento della sua attività.

Qualora la ditta aggiudicataria, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda USL resta autorizzata a provvedere direttamente, a danno della ditta, trattenendo l'importo delle somme spettanti alla stessa.

Il mancato rinnovo della suddetta polizza può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque esonera l'Azienda sanitaria dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte del fornitore.

**Articolo 10 - Danni di forza maggiore.**

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

**Articolo 11 - Scioperi.**

Essendo il servizio oggetto dell'appalto di "pubblica utilità", l'appaltatore per nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte. Qualora ciò si verificasse, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Si rimanda a tal proposito a quanto previsto dalla legge n°146/1990 (legge Giugni) che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite. In caso di scioperi e cause di forza maggiore, di cui dovrà essere dato all'Azienda USL preavviso di almeno 5 giorni; l'appaltatore sarà tenuto, in ogni caso, a garantire un servizio di emergenza, come descritto nell'offerta tecnica prodotta per la gara.

**Articolo 12 - Norme di prevenzione e sicurezza.**

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e, nello specifico, si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 21/2008.

Ogni acquisizione di bene strumentale, macchina e attrezzatura non dovrà comportare innalzamento del rischio o modifica peggiorativa delle condizioni di sicurezza e dovrà essere idoneamente valutata in relazione allo specifico contesto lavorativo.

Copia degli attestati, del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti alla sicurezza dovrà essere prodotta alla stazione appaltante che provvederà ad inoltrarli al Responsabile della Prevenzione e Protezione aziendale.

Dovrà essere altresì indicato all'azienda sanitaria il nome del datore di lavoro, del medico competente, nonché del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, oltre al nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata all'azienda sanitaria che provvederà ad inoltrarla al proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione incaricato.

L'Azienda Sanitaria si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia dell'Azienda Sanitaria che delle autorità presso ciascuna struttura in appalto.

**Articolo 13 - Oneri derivanti da rischi interferenziali.**

In base alla Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e Forniture "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, per la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (GU n. 64 / 15.03.2008), si dà atto che nell'ambito del presente appalto si escludono interferenze fra committente ed appaltatore trattandosi di affidamento in completa gestione, mentre non è da escludersi, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'interferenza fra appaltatore e subappaltatori e/o ditte esterne e/o fornitori nonché con la stessa Azienda sanitaria che dovranno essere opportunamente al momento valutate.

L'assenza di interferenze fra committente ed appaltatore sarà valutata anche in sede di riunione iniziale tra l'appaltatore ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda sanitaria.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero emergere rischi interferenziali, questi dovranno essere immediatamente segnalati dall'appaltatore al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria che, nei casi previsti, provvederà a predisporre il D.U.V.R.I. con le modalità previste dalla normativa vigente; parimenti, ove i rischi interferenziali venissero a conoscenza direttamente all'Azienda sanitaria ovvero fossero dalla stessa generati, quest'ultima provvederà – per il tramite del servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda sanitaria medesima – a renderne edotto l'appaltatore mediante tempestiva consegna del D.U.V.R.I.

**Articolo 14 - Cauzione definitiva.**

La ditta appaltatrice sarà tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali, una cauzione definitiva, costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, redatta con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, di valore pari al 10% dell'importo totale del servizio aggiudicato Iva esclusa ovvero di importo ridotto del 50% allegando all'attestazione della costituzione del deposito cauzionale le certificazioni di qualità in originale o copia conforme autenticata ai sensi degli artt.18 e/o 19 del DPR 445/2000 e s.i.m.; la cauzione dovrà avere validità fino al completo adempimento dell'obbligazione e dovrà contenere altresì la rinuncia al beneficio della validità fino al completo adempimento dell'obbligazione e dovrà contenere altresì la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte dell'istituto bancario o assicurativo, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l'impegno a versare la somma indicata entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta da parte dell'Azienda Sanitaria. La fideiussione, a scelta della ditta, potrà essere bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998; essa sarà svincolata e restituita al contraente solo a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

**Articolo 15 - Inadempimenti e penalità.**

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali previsti l'Azienda USL, tramite il DEC, invierà formale diffida, a mezzo pec, con motivata descrizione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ivi indicato. Tale diffida sarà trasmessa per conoscenza all'UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi.

Alla terza diffida l'Azienda ha la facoltà di chiedere la risoluzione contrattuale ed il fornitore risponderà anche dei danni eventualmente derivanti all'Azienda.

Per ogni inadempienza accertata dovuta all'inosservanza di una qualsiasi delle norme del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- interruzione del regolare servizio senza giustificato motivo. In tal caso l'Azienda USL provvederà in alternativa, e le spese saranno addebitate alla ditta aggiudicataria oltre alla applicazione di una penale pari al 10% del valore del canone mensile;
- alterazioni dei programmi giornalieri di lavoro, con mancato rispetto dei turni quantitativi degli operatori dedicati, in contrasto con le norme contrattuali vigenti, una penale da € 200,00 ad € 500,00 per ogni evento;
- in altri casi di disservizi documentati, una penale da € 200,00 a € 2.000,00 commisurata alla gravità entità e frequenza dei disservizi.



Qualora l'ammontare delle penali, addebitate al fornitore per le inadempienze di cui ai precedenti punti, superi complessivamente il 10 per cento del valore del contratto, la USL si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

E' fatto divieto al fornitore di sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con l'Azienda.

L'illegittima sospensione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto. In tale ipotesi restano a carico del fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

**Articolo 16 - Risoluzione del contratto.**

Oltre ai casi di risoluzione previsti nel presente CSA, nell'ipotesi di grave inadempimento, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di richiedere la risoluzione del relativo contratto, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 c.c., con ogni conseguente danno e spese a carico dell'appaltatore e con incameramento dell'intero deposito cauzionale.

L'inadempimento dovrà ritenersi grave, ogni qualvolta si riscontrino ripetuti episodi per almeno due volte in un annualità contrattuale, imputabili a colpa dell'appaltatore ed allo stesso notificati per iscritto.

Il contratto potrà essere risolto anche in caso di:

- Mancato superamento del periodo di prova;
- Violazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e degli adempimenti previsti in materia di prevenzione e sicurezza;
- Accertata inadempienza, da parte dell'aggiudicataria, di obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo del personale dipendente;
- Fallimento della ditta o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio;
- Violazione delle disposizioni contenute dall'art. 3 della Legge 136/2010 riguardo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Azienda sanitaria;
- Mancato rinnovo delle polizze assicurative previste nel presente capitolato;
- Cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio in difformità a quanto previsto in materia dal presente capitolato e dalla normativa vigente.

Il contratto potrà altresì essere risolto in caso di inosservanza del divieto di interruzione/ sospensione del contratto da parte dell'appaltatore.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto a causa dell'appaltatore, la USL provvederà all'escussione della cauzione definitiva. In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda USL si riserva la possibilità di affidare il servizio alla ditta posizionata al secondo posto nella graduatoria di affidamento del servizio, ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente tutte le maggiori spese derivanti dalla risoluzione del contratto, ovvero di indire una nuova gara.

La cauzione definitiva, in caso di risoluzione contrattuale, verrà introitata a titolo di penale dalla USL appaltante, che si riserva comunque ogni iniziativa volta al recupero di eventuali danni o maggiori oneri che l'interruzione del servizio dovesse produrre.

Nei casi sopra previsti, la ditta aggiudicataria è comunque obbligata ad assicurare la continuità del servizio fino a quando non saranno stati adottati i necessari provvedimenti sostitutivi.

**Articolo 17 - Risoluzione per inadempimento.**

L'Azienda sanitaria si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi



contrattuali da parte dell'appaltatore. In tal caso l'Azienda sanitaria ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che l'Azienda sanitaria, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della USL;
- ricorso al subappalto senza la preventiva autorizzazione della USL;
- nei casi di cui ai seguenti articoli: obblighi di riservatezza (25); garanzia definitiva (14); mancato rinnovo delle polizze assicurative (9); divieto di cessione del contratto e del credito (21), periodo di prova (22);
- qualora vengano comminate due sanzioni pecuniarie in un anno;
- in ogni caso di mancato rispetto delle norme poste a tutela del personale dipendente dell'Appaltatore, della sua sicurezza e delle condizioni igienico sanitarie di lavoro, accertate dagli Enti a ciò preposti;
- in caso di inosservanza del divieto di interruzione/sospensione del contratto da parte dell'appaltatore.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'appaltatore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore si impegnerà a fornire all'Azienda sanitaria tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

**Articolo 18 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali.**

L'Azienda sanitaria procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Azienda potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

L'azienda sanitaria può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

**Articolo 19 - Cause di recesso.**

L'Azienda sanitaria può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la USL che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa USL potrà recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC. In tale caso il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

A seguito dell'entrata in vigore delle leggi 94/2012 e 135/2012 e s.m.i. (spending review), interviene il recesso, senza che il fornitore abbia nulla a che pretendere, anche nell'ipotesi in cui un servizio comparabile a quello oggetto del presente appalto, venga aggiudicato dal Soggetto aggregatore regionale o da Consip a condizioni economiche più favorevoli, salvo che l'appaltatore non si dichiari disponibile ad uniformarsi alle stesse.

Così come, nell'ipotesi di pubblicazione del servizio oggetto dell'appalto tra i prezzi di riferimento pubblicati dall' Anac ai sensi dell'art. 17 della legge 111/2011, si darà applicazione a quanto previsto dal comma 13, lett. b) dell'art. 15 della Legge 135/2012 e s.m.i..

Resta ferma, comunque, la facoltà di recesso prevista dall'art. 109 del Codice.

**Articolo 20 - Fatturazione e pagamenti. Tracciabilità.**

Il fornitore provvederà ad emettere fatture mensili posticipate per il servizio svolto. La fattura dovrà riportare il relativo CIG (9572353B94) e dovrà essere accompagnata dal Modulo di Avvenuta Prestazione (MAP) riferito al servizio reso nel periodo di riferimento, da redigere in contraddittorio con il fornitore a cura del Direttore dell'Esecuzione, o da funzionari allo scopo delegati.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 66/2014, convertito in Legge 89/2014, intestate alla Azienda USL Umbria 1 Via G. Guerra, 17/21- Perugia. Codice IPA: UF9FAJ.

Nella fattura dovrà essere indicato il sistema di pagamento che, tramite Tesoriere, la ditta fornitrice può scegliere e che potrà essere modificato solo tramite comunicazione a mezzo PEC.

Il pagamento del servizio, salvo i casi di contestazione per inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, in particolare, il mancato superamento del periodo di prova, sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura.

Il pagamento, ai fini dell'osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell'ordinativo di pagamento dal parte del Tesoriere dell'Azienda Sanitaria.

In caso di contestazione alla Ditta di inadempienze contrattuali o di mancanza, insufficienza o erroneità della documentazione accompagnatoria o della fattura stessa, ovvero nel caso di DURC irregolare, ovvero di omesso pagamento delle imposte e tasse superiori all'importo di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i o in caso di mancata comunicazione del conto corrente bancario o postale dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L.136/13.8.2010, il termine si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria della comunicazione al fornitore, di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la prestazione regolarmente eseguita e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali e di legge.

Ove il pagamento non avvenga entro il termine stabilito, la USL corrisponderà, senza bisogno di diffida, interessi di mora a decorrere dal 30° giorno successivo alla scadenza del pagamento, ai sensi del D.LGS. 231/2022.

Nel caso di R.T.I., la fatturazione sarà effettuata da ciascuna Ditta facente parte del raggruppamento, in ragione delle prestazioni eseguite da ciascuna di esse.

Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le imprese raggruppate, l'emissione delle fatture dovrà essere preceduta da una comunicazione della Ditta Capogruppo, con la quale dovrà essere rappresentata alla USL la percentuale e l'ammontare di esecuzione delle prestazioni eseguite da ciascuna delle ditte facenti parte del R.T.I. relativamente al periodo oggetto di successiva fatturazione.

In forza del mandato collettivo speciale con rappresentanza, il pagamento delle fatture verrà effettuato dalla USL alla Capogruppo, la quale provvederà poi a redistribuire quanto spettante a ciascuna Mandante in corrispondenza di quanto distintamente fatturato.

Alla fatturazione si applicheranno le disposizioni operative dello Split Payment alla contabilità aziendale per le fatture attive e passive emesse a far data dall'01/01/2015, come da Delibera n. 150 del 12/02/2015 del Direttore Generale della USL, pubblicata al link aziendale:

<http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione>.

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati attraverso conti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla USL entro sette giorni dalla loro accensione, comunque, entro sette giorni dall'avvio della fornitura o servizio. I Bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il Codice GIG relativo alla gara.

In caso di subappalto, l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla USL ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del governo della Provincia di competenza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subfornitore), agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito.**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 del Codice, è fatto divieto all'appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla USL. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 9572353B94 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Azienda sanitaria al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

**Articolo 22 - Periodo di prova.**

L'appaltatore sarà soggetto ad un periodo di prova di 3 (tre) mesi dall'avvio del servizio, al fine di consentire all'Azienda sanitaria una valutazione ampia e complessiva del servizio, che verterà principalmente sui seguenti aspetti:

- Verifica della presentazione del nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto;
- Verifica della presentazione dell'elenco nominativo del personale utilizzato anche in ottemperanza alla clausola sociale ed al progetto di riassorbimento prodotto in fase di gara;
- Verifica della presentazione del nominativo del Responsabile della sicurezza;
- Verifica della funzionalità dell'organizzazione del servizio in base a quanto richiesto nel Capitolato ed offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara;
- Regolarità contributiva.

Alla scadenza del periodo di prova, questa Azienda sanitaria, a proprio insindacabile giudizio, qualora la valutazione dia esito negativo, procederà alla risoluzione del contratto senza ulteriori formalità.

In tale eventualità, all'appaltatore spetterà soltanto il pagamento del servizio effettuato, escluso ogni altro compenso, indennizzo o pretesa di qualsiasi genere, l'appaltatore resterà comunque obbligato all'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario.

In caso di valutazione positiva, si redigerà in contraddittorio il relativo verbale, sottoscritto dal DEC e dal Rappresentante dell'appaltatore senza ulteriori formalità.

**Articolo 23 - Verifiche.**

L'Azienda USL si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento accertamenti e controlli.

Qualora la USL dovesse accertare che un operatore non sia inserito adeguatamente o non svolga con la necessaria responsabilità quanto dovuto e previsto dal presente capitolato e norme contrattuali e richiedesse la sua sostituzione, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedervi entro un massimo di 48 ore dal ricevimento della comunicazione scritta, con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

Qualsiasi altra violazione o inadempienza riscontrata in sede di tali verifiche determinerà l'applicazione delle penali e/o risoluzione del contratto, così come previsto negli articoli dedicati nel presente capitolato.

**Articolo 24 - Rappresentante Responsabile.**

L'appaltatore dovrà indicare, per iscritto, nome e recapito del Rappresentante Responsabile che avrà il compito di interloquire con l'Azienda sanitaria per tutte le problematiche connesse alla gestione dell'appalto.

Il Rappresentante Responsabile dovrà essere sempre reperibile nei giorni di espletamento del servizio e dovrà disporre dei poteri e dei mezzi atti a garantire la rispondenza del servizio al presente capitolato ed alle norme contrattuali.

Tale rappresentante dovrà essere in possesso dei requisiti idonei che attestino la preparazione e l'esperienza nell'organizzazione, direzione del personale dipendente presso strutture analoghe a quelle presso cui si svolgerà il servizio.

Le contestazioni di inadempienze, fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare.

**Articolo 25 - Obbligo di riservatezza.**

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la USL e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la USL ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla USL.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione della USL.

L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n°679/2016, nonché degli ulteriori provvedimenti in materia, in particolare Delibera D.G. n°1446 del 07/11/2018.

**Articolo 26 - Subappalto.**

Il subappalto è ammesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice. La ditta partecipante deve dichiarare in sede di offerta la volontà di subappaltare e la relativa quota non può essere superiore al 50% dell'importo complessivo del contratto.

La mancata dichiarazione della volontà di subappaltare, espressa in sede di offerta, non consentirà il subappalto durante l'esecuzione del contratto.

**Articolo 27 - Contratto.**

Ad intervenuta efficacia dell'affidamento, si procederà alla stipula del relativo contratto, mediante scambio di lettera commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e sim, appena saranno ultimate le suddette verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto medesimo.

**Articolo 28 - Foro competente.**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto stipulato sarà competente esclusivamente il Foro di Perugia. E' esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

**Articolo 29 - Trasparenza.**

Qualora l'appaltatore o uno dei suoi agenti o dipendenti offra o accetti di offrire o di dare o dia a qualcuno tangenti, doni, regalie o provvigioni come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al contratto di appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Azienda sanitaria, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione al contratto di appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Azienda sanitaria, quest'ultima può, fatti salvi i diritti del Fornitore ai sensi dell'appalto, risolvere il contratto.

L'Azienda sanitaria può risolvere il contratto qualora l'appaltatore abbia partecipato ad intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt.85 e seguenti e articoli 2 e seguenti della Legge 287/90.

**Articolo 30 - Clausola sociale.**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione del CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15/06/2015 n°81.

A tal fine, si riporta di seguito l'elenco e i dati del personale attualmente impiegato dall'appaltatore uscente:

| UNITA' | MONTE ORE SETTIMANALI | CCNL APPLICATO      | QUALIFICA       | LIVELLO RETRIBUTIVO | SCATTI ANZIANITA' | LAVORATORI LEGGE N° 68/1999 |
|--------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1      | 34 ore                | Cooperative Sociali | autista - socio | B1                  | 3                 | SI                          |
| 2      | 25 ore                | Cooperative Sociali | autista - socio | B1                  | 5                 | NO                          |
| 3      | 20 ore                | Cooperative Sociali | autista - socio | B1                  | 2                 | NO                          |

**Articolo 31 - Trattamento dei dati personali e privacy.**

Con l'approvazione della Delibera del Direttore Generale n°1446 del 9/11/2018 l'Azienda sanitaria ha definito gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

In base alla Delibera di cui sopra viene stabilito pertanto che l'Azienda è il Titolare dei dati mentre il Fornitore del servizio in argomento, con la stipula del contratto, verrà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto.

L'appaltatore deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

L'appaltatore, in qualità di Responsabile, è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dalla USL Umbria 1, in qualità di Titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento.

Il Responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

**Articolo 32 - Normativa di riferimento.**

La principale normativa di riferimento è costituita da:

- D.Lgs. 50/2016 e sim;
- Regolamento Aziendale per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e sim, approvato con delibera del Direttore Generale n.913/2016;
- Legge n. 81/2008;
- Normative e direttive comunitarie in materia di sicurezza;
- Codice Civile, Regolamenti Regionali ed Aziendale;

**Articolo 33 - Disposizioni di rinvio.**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale di gara, si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera di invito, nonché alle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed alle norme del Codice Civile.

Per accettazione espressa, ai sensi dell'art. 1341 c.c., delle clausole contenute nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

Luogo e data.

---

Timbro e firma del titolare/ legale rappresentante.

---